

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 183 a iniziativa dei Consiglieri
Pasqui, Marcozzi

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2018, N. 8 (RECEPIMENTO DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO (RET) IN ATTUAZIONE DELL'INTESA DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1 SEXIES, DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA". MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 20 APRILE 2015, N. 17 "RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA", 8 OTTOBRE 2009, N. 22 E 23 NOVEMBRE 2011, N. 22)

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si vuole modificare il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 8 (Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia", 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22), anche al fine di sopperire eventuali sovraccarichi di lavoro nelle strutture comunali impegnate nella gestione delle istanze che pervengono nei territori dei comuni cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

In particolare, la Regione al fine di recepire lo schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'Intesa del 20 ottobre 2016, di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n.380, ha dovuto apportare modifiche legislative al proprio quadro normativo e ha approvato la legge regionale del 3 maggio 2018, n.8.

La legge regionale del 3 maggio 2018, n. 8, all'articolo 9, comma 1, ha modificato il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 stabilendo che "Le disposizioni del Regolamento regionale n. 23 del 14 settembre 1989, abrogato dalla lettera d) del comma 3 dall'articolo 20 della legge 17/2015, continuano ad applicarsi, ad eccezione dell'articolo 13, in quanto compatibili sino all'adeguamento da parte dei Comuni dei propri regolamenti edilizi allo schema di RET e relativi allegati previsti nell'Intesa del 20 ottobre 2016

Ancora, la predetta legge regionale, all'articolo 3, ha stabilito che i Comuni adeguino i propri regolamenti edilizi allo schema di RET e relativi allegati entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e che nei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, tale termine è di cinque anni. Decorsi inutilmente entrambi i termini indicati, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili.

Con delibera di Giunta regionale n. 873 del 12 luglio 2021 “Legge Regionale 3 maggio 2018, n.8 “Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell’intesa di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”, 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22”. Approvazione dell’Atto di Indirizzo denominato “Schema di Regolamento Edilizio Tipo” – RET” è stato approvato l’atto di indirizzo denominato “Schema di Regolamento Edilizio Tipo - RET” ed i relativi Allegati A, B e Allegato 1.

Posto che ad oggi è in via di predisposizione uno strumento che consenta di monitorare, da parte della Giunta regionale, il recepimento da parte dei Comuni dello schema di RET, come previsto dalla l.r. 8/2018, si ritiene necessario prorogare il termine di cui all’articolo 3, comma 2, della legge in esame, per i Comuni di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 189/2016, cioè i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016.

In questi Comuni, in cui la ricostruzione comincia solo adesso ad assumere una dimensione significativa, l’introduzione del nuovo regime normativo rischierebbe di bloccare tutti quei progetti oggi in corso, ma elaborati sulla base della vecchia normativa: con la conseguenza di dover ricominciare le progettazioni sulla scorta delle nuove previsioni. Oltre, naturalmente, a costringere i Comuni stessi ad affrontare una fase di duplice regime normativo per le pratiche vecchie e nuove, aggravando così le difficoltà di gestione dell’attività edilizia.

E’ dunque evidente, in assenza di una proroga il rischio di un ulteriore, gravissimo, rallentamento nella presentazione delle pratiche.

Per quanto sopra, la proposta in questione si compone di tre articoli: l’articolo 1 volto a modificare l’articolo 3, comma 2, della l.r. 8/2018, nel quale le parole: “il termine di cui al comma 1 è di cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al perdurare dello stato di emergenza disposto con legge dello Stato”; l’articolo 2 prevede l’invarianza finanziaria in quanto la proposta di legge ha carattere ordinamentale; l’articolo 3 prevede la dichiarazione di urgenza.